

MASSIMA:

L'operazione di scissione parziale proporzionale di una società, con contestuale costituzione di una nuova impresa, cui sarebbero conferiti i fattori produttivi afferenti all'attività commerciale esercitata dalla scindenda - ferma restando la manifestata intenzione dei soci di non cedere le partecipazioni della scindenda - non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio d'imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario.

**IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Il Comitato, esprimendo parere sulla richiesta presentata dalla X S.p.A., con sede in -----

sentito il relatore,

PREMESSO CHE

- la società istante, per il tramite della competente Direzione Regionale delle Entrate, ha preventivamente inoltrato alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate un interpello ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge n. 413/1991, in ordine all'applicabilità o meno alla fattispecie concreta prospettata della disposizione antielusiva di carattere generale contenuta nell'art. 37-bis del D.P.R. 600/73;
- il contribuente, trascorsi oltre sessanta giorni dalla predetta istanza senza aver ricevuto alcuna risposta da parte della richiamata articolazione centrale dell'Agenzia delle Entrate, ha adito il Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 413/1991, in ordine alla medesima fattispecie, che può essere così delineata:
 - la X S.p.A. – società a ristretta base familiare – ha come oggetto principale della propria attività il commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, per lo sport ed il tempo libero, calzature, pelletterie, oggettistica;
 - tale attività è esercitata in -----, in più punti vendita ubicati in diversi immobili, alcuni dei quali di proprietà, altri nella disponibilità della società in base a contratti di locazione immobiliare, finanziaria e di affitto di ramo di azienda;
 - è intenzione degli azionisti della menzionata impresa procedere ad una separazione dell'attività commerciale vera e propria, da quella connessa alla gestione delle proprietà immobiliari e della titolarità delle autorizzazioni di commercio;
 - in tale prospettiva, la società istante avrebbe ipotizzato di effettuare una scissione parziale proporzionale di X S.p.A. (scindenda), con contemporanea costituzione di una nuova società, la Gruppo X S.r.l. (beneficiaria). Le azioni o quote di quest'ultima impresa, pertanto,

verrebbero attribuite ai soci della scindenda mantenendo immutate le percentuali di partecipazione attualmente possedute;

- . all'azienda di nuova costituzione sarebbero conferite le scorte, le attrezzature di vendita, parte delle immobilizzazioni immateriali, delle attività liquide e delle passività, i crediti ed i debiti commerciali, nonché, come detto, la disponibilità degli immobili e delle autorizzazioni commerciali, di proprietà della società scindenda;
- . alla società scindenda permarrebbero le proprietà immobiliari, le autorizzazioni commerciali, le partecipazioni, la rimanente parte delle immobilizzazioni immateriali, delle attività liquide e delle passività, nonché i contratti di locazione finanziaria e quelli da stipulare con la beneficiaria;
- . non è intenzione degli azionisti, una volta effettuata la scissione, cedere la partecipazione posseduta nella società scindenda;

CONSIDERATO CHE

- la descritta operazione non sarebbe posta in essere allo scopo di conseguire benefici di ordine tributario, tenuto anche conto che la scissione verrebbe effettuata al costo storico, senza dar luogo a plusvalenze o minusvalenze e che la scindenda non ha in essere perdite fiscalmente deducibili dai redditi imponibili futuri;
- le ragioni economiche sottese all'iniziativa in parola sarebbero rinvenibili, sempre a parere della società istante:
 - . per la società scindenda, nell'opportunità di garantire un'adeguata remunerazione degli investimenti immobiliari e delle autorizzazioni amministrative;
 - . per la beneficiaria, nella possibilità di impostare, con riguardo agli oneri connessi all'utilizzo dei beni e diritti sopra citati, la propria contabilità tenendo conto di costi omogenei, nonché di adottare una gestione aziendale per obiettivi, favorendo anche la competitività interna;
 - . più in generale, nell'esigenza di meglio individuare, nel tempo, le possibili diseconomie del costituendo complesso aziendale, specie quello della società beneficiaria, e, in tal caso, adottare gli opportuni correttivi, nonché di sensibilizzare gli organi gestori delle due compagini in relazione ai rispettivi obiettivi sociali;

RILEVATO CHE

- il Comitato Consultivo è competente a pronunciarsi sulla fattispecie prospettata dal contribuente, in quanto l'operazione oggetto d'esame – la scissione – rientra nella casistica di cui al comma 3, dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73;
- il procedimento d'interpello non è precluso, in quanto non risultano avviate attività di accertamento o di controllo concernenti il caso di cui trattasi;
- l'istanza appare:

- . ammissibile, attesa l'osservanza, nel caso di specie, delle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 194/97;
- . procedibile, considerato il rispetto delle disposizioni di carattere procedurale previste dall'art. 21, commi 9 e 10, della legge n. 413/91 e dai Decreti Ministeriali 13 giugno 1997, n. 194 e n. 195;

RITENUTO CHE

- la valutazione in ordine all'applicabilità della norma antielusiva contenuta nell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73 alla fattispecie oggetto di esame deve essere effettuata sulla base di un'analisi approfondita del comportamento tenuto, nel suo complesso, dal contribuente, alla luce di quanto previsto nella medesima disposizione di legge, atteso che, il più delle volte, il disegno elusivo è perseguito mediante una pluralità di atti, fatti e negozi collegati tra loro;
- in concreto, deve essere verificata la contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari per considerare elusiva un'operazione e, cioè, l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario e l'ottenimento di vantaggi fiscali;
- in particolare, quanto al requisito dell'assenza di valide ragioni economiche, il giudizio circa la relativa validità deve essere condotto, alla luce del consolidato orientamento espresso dal Comitato Consultivo, principalmente con riferimento ai soggetti che pongono in essere l'operazione - la società scindenda e la beneficiaria - senza aver riguardo ai benefici economici che soggetti diversi, tra i quali i soci, potrebbero trarre dall'operazione medesima, rilevando in tal senso la continuità dell'esercizio dell'attività d'impresa;
- dall'esame del progetto di scissione, annesso all'istanza in rassegna, emerge che all'azienda beneficiaria, a seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria di cui trattasi, sarebbe conferita una rilevante consistenza patrimoniale (dell'ammontare di oltre 13 milioni di euro), tale da ritenere che la medesima impresa, anche in ragione dei cospicui fattori produttivi ad essa trasferiti, possa continuare ad esercitare l'attività già svolta dalla scindenda, nel pieno rispetto del necessario principio dell'operatività richiesto per una valutazione positiva in ordine alla sussistenza di valide ragioni economiche nell'iniziativa in parola.

Tutto ciò premesso, il Comitato formula, sui presupposti espressi nella motivazione, il

P A R E R E

che l'operazione di scissione prospettata, nel caso in cui venga realizzata nei modi illustrati, non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle partecipazioni della società beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione aziendale. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire un indebito vantaggio fiscale, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario.

Roma, 24 febbraio 2004